



di
COMUNE



AIETA



Provincia di Cosenza
Settore Amministrativo/Finanziario

DETERMINAZIONE

ATTO	N.R	GEN.	DATA	Oggetto: Concessione Assegno di maternità ai sensi dell'art. 66 della Legge n. 448/98.
DETERMINAZIONE	46	130	24/04/2024	

Il Responsabile del Servizio

RICHIAMATO il decreto sindacale del 17/11/2021, prot. n. 2315 di nomina in qualità di Responsabile del Settore Finanziario dell'Ente;

RICHIAMATO il decreto sindacale del 13/12/2021, prot. n. 2437 di nomina in qualità di Responsabile del Settore Amministrativo dell'Ente;

adotta la seguente

DETERMINAZIONE

Visti:

- il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento di contabilità;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

Visto l'art. 66 della Legge n. 448 del 1998 il quale prevede la concessione di un assegno per maternità in favore di madri residenti, in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 del predetto articolo.

Dato atto che:

- la Corte Costituzionale in data 11 gennaio 2022, ha dichiarato incostituzionale le norme che subordinano la concessione alle straniere extracomunitarie dell'assegno di maternità alla condizione che siano titolari di permesso per soggiornanti di lungo periodo;

- la stessa Corte Costituzionale ha stabilito che le disposizioni che disciplinano la concessione dell'Assegno di maternità, sono in contrasto con gli artt. 3 e 31 della Costituzione e con l'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea;
- la Consulta con comunicato del 12 gennaio 2022 ha dichiarato incostituzionali le norme che escludono dalla concessione dell'Assegno le cittadine di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi e quelli ammessi a fini diversi dall'attività lavorativa, in possesso di permesso di soggiorno di durata superiore a sei mesi.

Ritenuto opportuno pertanto riconoscere l'assegno di maternità alle madri italiane, comunitarie o appartenenti a paesi Terzi in qualità di cittadine aventi i seguenti requisiti:

- titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
- familiare di cittadini italiani, dell'Unione o di cittadini soggiornanti di lungo periodo non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- rifugiata politica;
- titolare della protezione sussidiaria;
- titolare del permesso unico per lavoro o con autorizzazione al lavoro;
- che abbia soggiornato legalmente in due Stati membri;
- apolide;
- titolare del permesso per motivi umanitari.

Dato atto che è stata acquisita un'istanza al protocollo comunale n. 826/2024, da parte di una cittadina residente, con la quale è stata richiesta la concessione dell'assegno di maternità di cui all'art. 66 della Legge n. 448/98.

Esaminata la documentazione, depositata agli atti, completa in ogni sua parte e accertato che l'indicatore della situazione economica della richiedente permette la concessione di quanto richiesto.

Ritenuto sulla base della documentazione presentata, di trasmettere i dati della richiedente all'INPS sede di Lecce per l'erogazione delle provvidenze dovute.

Dato atto della regolarità, opportunità, congruità e correttezza dell'azione amministrativa in argomento, essendo conforme alle norme ed alle regole tecniche che disciplinano la specifica materia, ai sensi dell'art. 49 comma 1 e art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000.

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

DI ACCOGLIERE l'istanza pervenuta da parte di una residente avente diritto ai benefici di cui all'art. 66 della Legge n. 448/98, la cui documentazione è depositata presso l'Ufficio Amministrativo

DI TRASMETTERE la presente determinazione, per quanto di competenza, al Sindaco e al Segretario Comunale.

Il Responsabile del Settore
F.to Dott. Andrea Salvatore Fasanaro